

PETRETTI ③ APG 174



39053/13

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 09/04/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. ALFREDO TERESI  
Dott. AMEDEO FRANCO  
Dott. LUCA RAMACCI  
Dott. ELISABETTA ROSI  
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

- Presidente - SENTENZA N. 1088/2013  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 34598/2012  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

IMPERIALE PIERLUIGI N. IL 15/06/1955  
PONZIANI MAURO N. IL 07/01/1963



avverso la sentenza n. 2160/2007 CORTE APPELLO di L'AQUILA,  
del 07/10/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2013 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Aldo Petriccio*  
che ha concluso per *l'annullamento del ricorso*

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE  
Richiesta <sup>3</sup> copia eseguita  
dal Sig. PETRETTI  
per diritti € 10,62 x 3  
il 17/04/2014

Udito, per la parte civile, l'Avv. *Alessio Petriccio* che è intervenuto  
Udit i difensor Avv. *Ferdinando Paoletti* alle conclusioni  
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso



c.p., sotto il profilo dell'elemento psicologico, vengono nella sostanza avanzate censure che tendono a proporre una diversa lettura - più favorevole agli imputati - delle risultanze processuali, non ammissibile in sede di legittimità. Come è noto, infatti, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se nel giudizio di merito siano stati esaminati tutti gli elementi, se sia stata fornita una corretta interpretazione di essi e se siano state esattamente applicate le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di affermare la responsabilità penale dell'imputato.

2. Deve essere premesso che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che nella nozione di "necessità", che esclude la configurabilità dei delitti di uccisione di animali, rientra lo stato di necessità previsto dall'art. 54 c.p. ed "ogni altra situazione che induca all'uccisione (o al maltrattamento) dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile" (cfr. Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007, dep. 30/11/2007, Borgia, Rv. 238456).

3. Come emerge dalla sentenza impugnata, ed anche dalla ricostruzione dell'istruttoria dibattimentale della sentenza di primo grado, la condanna dei due veterinari per il delitto *de quo* è fornita di un ampio corpus motivazionale, di perfetta tenuta argomentativa, senza smagliature logiche e privo dei lamentati vizi di violazione di legge. Infatti, all'esito delle prove acquisite nel corso del giudizio di merito, la soppressione dei nove cuccioli era risultata tutt'altro che inevitabile per la tutela di valori giuridicamente significativi, requisito che solo rende effettiva, e non altrimenti superabile, una situazione di "necessità" (in tal senso si veda parte motiva di Sez. 3, n. 43230 del 12/11/2002, dep. 20/12/2002, P.M. in proc. Lentini, Rv. 223536).

4. Né potevano sussistere margini di errore o fraintendimenti in ordine al titolo di proprietà sui cuccioli, attribuito alla persona che ebbe a sollecitare l'intervento del Servizio Veterinario della ASL, risultando tale elemento del tutto irrilevante in ordine alla valutazione di fatto della soppressione dei cuccioli. Come infatti chiarito nella decisione impugnata, la normativa regionale (artt. 13 e 14 legge Regione Abruzzo n.86 del 1999) impediva nel caso di specie, come ricostruito dai giudici di merito, la soppressione (i cuccioli erano in buona salute, accuditi da volontari, erano collocati all'interno di un terreno recintato), non sussistendo nessun pericolo, se non ipotetico, né per la circolazione stradale, né per la salute delle persone e di altri animali, non potendosi certo parlare di "animali inselvatichiti", in grado da porre in pericolo "l'ordine sanitario e sociale".



**CORTE DI CASSAZIONE - UFFICIO COPIE -**

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta  
del Sig. *Aur. Petrelli Alessio*  
nell'interesse de *lle parte civile*  
in forma esecutiva.

**REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE**  
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano  
richiesti ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il  
presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi  
assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica  
di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Roma, il *20/01/2016*.....



**IL FUNZIONARIO**  
Il Funzionario Giudiziario  
Antonella FONTANA

*Fontana*